



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 697

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 8 novembre 2012

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	5

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	7
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	18
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	22
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	30
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	33
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)</i> . . . . .	»	76
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i> . . . . .	»	77
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 218)</i> . . . . .	»	78

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>X Comitato (Riunione n. 18)</i> . . . . .	Pag.	79

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 80

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 8 novembre 2012

### Plenaria

### 37<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
DINI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Michele Valensise.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, dell'ambasciatore Michele Valensise, Segretario generale del Ministero degli affari esteri**

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il presidente DINI introduce brevemente l'audizione.

L'ambasciatore VALENSISE replica ai quesiti posti nella precedente seduta; dopo aver risposto ad un quesito del presidente DINI, il SEGRETARIO GENERALE del Ministero degli affari esteri riprende la sua esposizione.

Intervengono quindi il deputato NARDUCCI (*PD*), Vicepresidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, i senatori FANTETTI (*PdL*), BETTAMIO (*PdL*) e MICHELONI (*PD*) e il deputato PARISI (*PD*).

Il presidente DINI ringrazia l'ambasciatore Valensise e dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 8 novembre 2012

**Plenaria**

**356<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(3492) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

**(3509) MALAN.** – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

**- e petizione n. 1595 ad essi attinente**

*(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 7 novembre 2012)*

*(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERSELLI ricorda alla Commissione che, come preannunciato nel corso della seduta del 7 novembre ultimo scorso, nella tarda serata di ieri, nella sua qualità di relatore, ha presentato un testo unificato da considerarsi come testo base per la presentazione degli emendamenti, pubblicato in allegato.

Ricorda inoltre che è scaduto alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra dapprima l'emendamento 1.1 con il quale si prevede che nella individuazione del quotidiano o periodico sul quale procedere alla pubblicazione della sentenza si tenga conto delle indicazioni della parte offesa.

Illustra poi gli emendamenti 1.5, 2.1 e 2.2 con i quali si ridefinisce il quadro delle sanzioni pecuniarie previste per i reati di diffamazione e di ingiuria.

Dà conto infine dell'emendamento 2.0.1 già presentato in Assemblea, il quale stabilisce che per i reati di diffamazione e di ingiuria si proceda con giudizio immediato.

Il senatore VITA(*PD*), nell'illustrare l'emendamento 1.4, il quale riduce i limiti edittali della pena pecuniaria prevista per il reato di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa, osserva come tale diversa rimodulazione si renda necessaria in ragione del mutamento del quadro lavorativo del mondo dell'informazione, sempre di più ormai segnato dal fenomeno del precariato.

Dà conto infine dell'emendamento 1.2 con il quale si stabilisce che nella determinazione del danno derivante dalla diffamazione si tenga conto anche della complessità della notizia nel cui contesto si è determinata l'offesa. A ben vedere infatti in inchieste giornalistiche particolarmente complesse può risultare, per quanto deprecabile, più facile che si pongano in essere condotte diffamatorie, che non hanno però lo stesso peso e la stessa intenzionalità di quelle perpetrate all'interno di articoli o campagne di stampa specificamente diretti a tale scopo.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottolinea criticamente come l'iter d'esame dei provvedimenti in titolo mostri l'indubbia influenza che sull'attività legislativa esercita l'organo sindacale rappresentativo del mondo della stampa. Per quanto riguarda il merito delle proposte emendative presentate, osserva come esse riproducano, in larga parte, disposizioni già contenute nel testo approvato dall'Assemblea o comunque di emendamenti sulle quali si è registrata in Commissione un'ampia convergenza. In particolare si sofferma dapprima sull'emendamento 1.7, il quale è volto a reintrodurre nel testo proposto dal relatore una disposizione oggetto di un emendamento già approvato, con un largo consenso, dall'Assemblea. Dopo aver ribadito le proprie vivissime perplessità sulle modalità di rinvio dei provvedimenti in Commissione, che determinano un profondo e pericoloso *vulnus* all'attività parlamentare, illustra l'emendamento 1.3. In proposito ritiene che il contenuto di tale proposta non sia, come taluni asseriscono, ultroneo, nella parte in cui a ben vedere la dizione della norma, nel dibattito fuori dal Palazzo, è oggetto di vivo confronto.

Si sofferma infine sull'emendamento 1.6, il quale recepisce il contenuto dell'emendamento 1.700 (testo 7), già pubblicato in allegato alla seduta n. 353, sul quale si era registrata una larga maggioranza.



Il relatore, presidente BERSELLI (*PdL*), invita il senatore Li Gotti a ritirare l'emendamento 1.1, tenuto conto che esso potrebbe finire per consentire alla parte offesa di esigere la pubblicazione della sentenza di condanna per una notizia di rilievo locale su un quotidiano di livello nazionale. Dopo avere espresso perplessità sull'emendamento 1.2, del quale sollecita il ritiro, si sofferma sull'emendamento 1.3, insistendone anche in tal caso per il ritiro. Dopo aver sollecitato il ritiro degli emendamenti 1.4, 1.5, 2.1 e 2.2, ritenendo preferibile la quantificazione delle pene pecuniarie di cui al testo proposto dal relatore, si sofferma sull'emendamento 1.6. In proposito rileva come esso recepisca il contenuto di un emendamento votato dalla Commissione ma non ancora oggetto di votazione da parte dell'Aula. Di esso, tenuto conto del nuovo accordo raggiunto sulla disciplina in materia di diffamazione a mezzo stampa, chiede il rinvio in Commissione. Si sofferma quindi sulla proposta 1.7. Al riguardo conviene con il senatore Bruno sul fatto che essa introduca una disposizione sulla quale in Assemblea si era registrata ampia convergenza. Il fatto che anche di tale questione la Commissione prima e l'Aula successivamente possano essere chiamate in linea teorica a pronunciarsi appare in linea con i termini del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea. Tenuto conto comunque della condivisione registrata su tale emendamento invita il senatore Bruno a ritirarlo e a ripresentarlo successivamente in Assemblea. In quella sede egli si riserva di riconoscere ad essa la massima attenzione.

Conclude soffermandosi sull'emendamento aggiuntivo 2.0.1 in relazione al quale formula una richiesta di invito al ritiro, in quanto esso affronta questioni non strettamente riconducibili a quelle per il cui approfondimento è stata deciso il rinvio in Commissione.

Il sottosegretario GULLO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, rimettendosi alla Commissione su tutte le restanti proposte.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene sul testo proposto dal relatore rilevando l'opportunità che in esso sia inserita anche la disposizione oggetto dell'emendamento 1.517 già votato a larga maggioranza dall'Assemblea. Egli si riserva quindi di presentare per l'Aula un emendamento di tale tenore.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) accedendo alla richiesta del relatore ritira tutti gli emendamenti a sua firma, preannunciandone peraltro la ripresentazione in Assemblea.

Il senatore VITA (*PD*) ritira anch'egli le proprie proposte valutandone l'eventuale ripresentazione per l'esame in Aula.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) infine accede alla richiesta del relatore e ritira gli emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto che sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati al testo proposto dal relatore, avverte che si passerà al voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MURA (*LNP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul provvedimento per ragioni sia di metodo – in ordine alle modalità e ai termini del rinvio in Commissione – sia di merito. Conclude riservandosi di presentare nel corso dell'esame in Assemblea significative proposte emendative volte a risolvere alcuni nodi problematici che la disciplina di cui al testo del relatore sembra porre.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita la senatrice Della Monica a revocare le proprie dimissioni a relatore sul provvedimento in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ringrazia per la stima manifestata con tale richiesta ma si riserva di discutere tale scelta con la Presidente del proprio Gruppo. Pur preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sul testo unificato proposto dal relatore, non può esimersi dal manifestare qualche personale perplessità sul merito e sul metodo seguito. Sul piano procedurale auspica come già sottolineato dal senatore Casson, che la vicenda dei provvedimenti in titolo non costituisca precedente parlamentare in quanto evidentemente lesiva delle prerogative dell'Assemblea. Analoghe perplessità, in particolar modo legate all'eccessivo carattere personalistico della disciplina emanando, esprime in relazione al merito del provvedimento.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) pur dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime la propria personale contrarietà al provvedimento in esame.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

La Commissione vota quindi, previa la verifica del prescritto numero legale, il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato proposto, autorizzandolo a svolgere relazione orale.

*La seduta termina alle ore 15.*

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL  
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 3491, 3492, 3509**

**NT**

**BERSELLI**

*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione*

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)*

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) le parole: "fare inserire" sono sostituite dalla seguente: "pubblicare";

1.2) dopo la parola: "gratuitamente" sono inserite le seguenti: "e senza commento";

1.3) dopo la parola: "periodico" sono inserite le seguenti: ", comprese le relative edizioni telematiche,";

2) al quarto comma:

2.1) dopo le parole: "devono essere pubblicate" sono inserite le seguenti: "senza commento";

2.2) le parole: "purché contenute entro il limite di trenta righe" sono sostituite dalle seguenti: "con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione";

3) al quinto comma, le parole: "al pretore" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice";

4) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma";

5) al sesto comma le parole: "da lire 15.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 8.000 a euro 16.000";

6) il settimo comma è abrogato.

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Incaso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

## Art. 2.

### *(Modifiche al codice penale)*

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO  
UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 3491, 3492 e 3509**

**Art. 1.**

**1.7**

BRUNO, RUTELLI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«7) Dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: "in caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento"».

---

**1.1**

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 9", primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, indicato dalla parte offesa».*

---

**1.2**

VITA

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «della gravità offesa», inserire le seguenti: «della complessità della notizia nel cui contesto si è determinata l'offesa,».*

---

**1.3**

BRUNO, RUTELLI

*Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" dopo la parola: «determinato», inserire le seguenti: «di cui sia accertata la non conformità al vero».*

---

**1.4**

VITA

*Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000», con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 20.000».*

---

**1.5**

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

*Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" sostituire la parola «50.000», con la seguente: «30.000».*

---

**1.6**

BRUNO, RUTELLI

*Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13", dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno».

---



**Art. 2.****2.1**

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 595", nel primo comma, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 15.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».*

---

**2.2**

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 595", nel primo comma, sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 30.000», con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 20.000».*

---

**2.0.1**

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Giudizio immediato per reati commessi con il mezzo della stampa)*

Per i reati di cui agli articoli 57, 594 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, del codice di procedura penale e comunque entro centoventi giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al codice penale in materia di diffamazione nonché in materia di giudizio immediato per reati commessi con il mezzo della stampa».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 novembre 2012

**Plenaria****342<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CARRARA**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ispettore per il supporto logistico e dei fari, ammiraglio ispettore capo Alberto Gauzolino, accompagnato dal capitano di vascello Luciano Magnanelli e dal capitano di corvetta Giuseppe Di Modica.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente CARRARA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dei siti e degli stabilimenti industriali della Difesa: audizione dell'Ispettore per il supporto logistico e dei fari**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

L'ammiraglio GAUZOLINO illustra innanzitutto la missione fondamentale delle strutture arsenalizie, i cui compiti si riassumono nell'assicu-

rare le attività direttamente connesse al mantenimento in efficienza delle unità navali, le conoscenze tecniche e gestionali del supporto logistico, la proiettabilità in teatro e la necessaria flessibilità nella gestione dei programmi e la capacità di reazione a fronte di eventi impreveduti. Quelle che potrebbero essere definite le anime operative delle strutture sono pertanto due: le risorse interne (tecnici ed operai della Difesa) e la funzione di stazione appaltante (che, sulla base dei finanziamenti concessi, specifica tecnicamente, ordina e controlla gli appalti al settore navalmeccanico dell'indotto nazionale e locale). Le strutture sono l'arsenale di Taranto (che ha una sezione distaccata di supporto diretto a Brindisi), l'arsenale di La Spezia e l'arsenale di Augusta. Esse vantano dimensioni ed infrastrutture importanti.

Per quanto ha tratto con l'entità numerica del personale civile si sofferma quindi sull'esigenza complessiva, ossia sul dato che illustra, sulla base di uno studio compiuto dalla Marina, l'entità numerica ritenuta necessaria da oggi al 2030. Si tratta di 2756 unità, a fronte di un organico totale attuale di 2558. Un discorso a parte, tuttavia, merita la sezione distaccata di supporto diretto di Brindisi, non compresa nello studio prima citato in attesa del completamento degli studi di fattibilità sulla riconversione del personale a favore del supporto logistico dei mezzi navali ed anfibi delle forze da sbarco.

L'oratore passa quindi ad approfondire le tematiche inerenti all'analisi industriale, elencando innanzitutto quelli che costituiscono i principali fattori di pregio delle strutture. Rilevano, al riguardo, l'elevata professionalità del personale, le conoscenze esclusive per talune lavorazioni, la capacità di esecuzione e di gestione tecnico amministrativa di interi cicli di manutenzione (che è ben diversa dall'attività di costruzione e che richiede esperienze e valorizzazione di dati dal campo sui singoli apparati), e le sinergie e le collaborazioni efficaci con l'industria.

Sussistono, tuttavia, anche degli aspetti problematici. Il totale del conto economico del 2011 è valutato in 185,1 milioni di euro e gli emolumenti del personale costituiscono la maggiore voce di spesa, ed il costo medio orario è comunque elevato. Per quanto attiene agli indicatori relativi alle ore di lavoro emergono un indice di presenza dell'80 per cento, un basso valore dell'indice di impiego (30 per cento), relativo solo al lavoro svolto dalla manodopera diretta e lo sbilanciamento del personale civile verso le attività amministrative rispetto ai valori industriali: solo il 58 per cento è infatti personale tecnico. Le principali criticità connesse all'impiego della manodopera diretta vanno poi individuate nel progressivo invecchiamento della forza lavoro, nell'elevata età media del personale (che è di 53 anni), nella mancanza di precedenti iniziative di adozione di un piano strutturale di *turn over* e nella difficoltà attuale ad occupare la manodopera in modo produttivo per le ristrutturazioni in corso per l'ammodernamento e l'adeguamento a norma.

Per far fronte alle problematiche rilevate – prosegue l'oratore – vi è un piano di efficientamento che si articola, fondamentalmente, in cinque punti chiave. Tra le iniziative già in corso figurano il cosiddetto «piano

Brin» per l'ammodernamento e la messa a norma delle strutture, la gestione complessiva del supporto navale in termini info-logistici e la formazione. Tra le iniziative da finalizzare rientrano, invece, la definizione di un piano di assunzioni coerente quello complessivo di efficientamento e l'adeguamento alle regole di *governance* (la Marina considera infatti come elemento chiave la possibilità di apportare modifiche al contratto collettivo nazionale in modo da riconoscere la specificità dei lavoratori arsenalizi). In particolare, gli obiettivi di *turn over* mirano ad aumentare l'incidenza del personale tecnico sul totale dal 50 al 70 per cento e di conseguire una maggiore internalizzazione delle attività manutentive strategiche e si prevede altresì il raggiungimento delle competenze per operare con le sole capacità arsenalizie soprattutto sulle attività a medio contenuto tecnologico: tale re-internalizzazione, infatti, è compatibile con le capacità degli arsenali e con gli investimenti in corso. Complessivamente, il piano di efficientamento e di *turn over*, nell'ipotesi di un livello tecnico di efficienza del 100 per cento garantirebbe utili superiori ai costi entro tre anni, che salirebbero a cinque anni nel caso in cui fosse del 90 per cento. Per valori inferiori, invece, il rapporto tra utili e costi sarebbe negativo.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) domanda incidentalmente quale sia l'attuale livello di efficienza.

L'ammiraglio GAUZOLINO risponde che, ad oggi, il livello di efficienza non è certamente su livelli ottimali e che, comunque, il successo del piano di *turn over* dipende dall'azione su tutti gli indicatori considerati. Va altresì considerato che la proposta originaria di 1326 assunzioni nel periodo 2012-2024 si deve confrontare anche con le mutate condizioni economiche e finanziarie.

Nel mese di ottobre del 2011, infatti, lo Stato maggiore della Difesa aveva predisposto un piano di assunzione emergenziale per il triennio 2012-2014 che si traduceva nell'articolo 5 del decreto-legge n. 215 del 2011. Tuttavia, la successiva entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 (sulla cosiddetta *spending review*), ha stabilito limiti ancora più stringenti al riguardo, rendendo ancora più difficile il perseguimento dell'obiettivo. Un lieve miglioramento della situazione potrebbe essere offerto dal personale vincitore di concorsi da tempo conclusi, la cui assunzione potrebbe essere autorizzata entro fine anno. Si prevede, in particolare, l'assegnazione di 32 unità per gli arsenali.

Conclude rimarcando che la produttività delle strutture può e deve essere recuperata continuando con convinzione nel piano di efficientamento esposto, i cui elementi fondanti sono la finalizzazione e l'implementazione di un piano adeguato di *turn over* e la prosecuzione del citato «piano Brin», garantendone la completa attuazione.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CARRARA ringrazia l'ammiraglio Gauzolino per la sua disponibilità, dichiarando chiusa la procedura informativa e precisando che i

commissari che lo volessero potranno comunque inoltrare dei quesiti scritti al soggetto udito.

Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 novembre 2012

**Plenaria****794<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte con presupposti. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella giornata di ieri era stato dato mandato al relatore di predisporre un parere che tenesse conto del dibattito con particolare riferimento all'articolo 25 del disegno di legge.

Il relatore PEGORER (PD) illustra pertanto un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2 dell'articolo 25, ovunque ricorrano, delle parole «per l'anno 2011» con le seguenti: «per l'anno 2012» e delle parole «dall'anno 2012» con le seguenti: «dall'anno 2013».

Il parere è reso nel presupposto che:

– dalle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lett. *d*), non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti attuativi della direttiva di cui all'articolo 9, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

– le norme di copertura finanziaria e di salvaguardia inserite all'articolo 25 siano congrue e sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario, in ragione dell'ampliamento oggettivo e soggettivo dell'area del possibile risarcimento del danno derivante da atto giudiziario.

Ulteriormente, il parere è reso nel presupposto che la razionalizzazione delle tariffe spettanti al Ministero della salute in relazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari prevista dall'articolo 22, comma 2, lett. *g*), non importi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

**(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente dà incarico al relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) di predisporre una proposta di parere da esaminare la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorrono chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 2 – che unifica la vigente struttura anagrafica in una sola anagrafe denominata «Anagrafe nazionale della popolazione residente» – dal momento che la Relazione tecnica quantifica, per l'anno 2014, solo l'onere delle spese di gestione, mentre la disposizione prevede che il piano per il graduale subentro dell'Anagrafe

nazionale alle anagrafi esistenti sia da completare entro il 31 dicembre 2014, il che presuppone che anche nel 2014 via sia un'attività di implementazione delle nuove infrastrutture, per le quali non sembra sia stata effettuata un'apposita quantificazione.

In merito all'articolo 3 – relativo al censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e all'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici – non risulta chiaro se il rinvio, contenuto nel comma 3, agli stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010 sia sufficiente a fronteggiare la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività censuaria dell'Istat; peraltro, posto che il citato articolo 50 ha stanziato risorse fino all'anno 2013, andrebbe confermata la compatibilità con le risorse a legislazione vigente della proroga che consente all'Istat di avvalersi di forme contrattuali flessibili fino al 2015.

Con riguardo all'articolo 5, occorre valutare se il comma 4 – che comporta un ampliamento delle funzioni delle Camere di commercio – sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 6.

Relativamente all'articolo 8, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 8 – sull'implementazione della banca dati da parte degli enti proprietari e gestori di infrastruttura – nel caso in cui tali soggetti abbiano natura di enti pubblici.

Segnala poi che il comma 17 dell'articolo 8, nell'abrogare il decreto legislativo n. 335 del 2004 sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati dell'Unione europea – la cui relativa disciplina è modificata dai commi 10 e 11 dell'articolo 8 – sopprime anche la clausola di invarianza finanziaria (contenuta nell'articolo 7, comma 2, del menzionato d. lgs. n. 335).

In merito all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), cpv. «3», lett. *b*), n. 3, sulla trasparenza dei dati pubblici, occorre valutare se la copertura, mediante tariffa, dei costi marginali possa comportare un ammanco dovuto ai maggiori costi fissi conseguenti all'ampliamento del servizio fornito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Per quanto concerne il comma 4 dell'articolo 11 in materia di interventi per la «rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico», chiede chiarimenti sulla disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura, tenuto conto, peraltro, che la Relazione tecnica non risulta del tutto chiara in merito alla quota parte di risorse residue in capo al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per quanto attiene all'articolo 12, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8, in rapporto alla previsione dell'istituzione, da parte delle Regioni, del fascicolo sanitario elettronico, attesa peraltro la possibile configurazione, in capo ai cittadini, di un diritto soggettivo alla produzione di tale fascicolo.

In merito al comma 9 del medesimo articolo, occorre valutare l'inserimento dell'espressa esclusione di emolumenti, rimborsi spese o indennità comunque denominate in favore del componente della «cabina di regia» nominato dal Ministero della salute.



Al comma 5 dell'articolo 15, occorre valutare l'inserimento dell'espressa previsione volta ad escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dal comma 16 dell'articolo 16, fermo restando, peraltro, che il ricorso a quota parte delle maggiori entrate derivanti dal raddoppio del contributo per i giudizi dinanzi alla Cassazione non risulta aderente all'articolo 17 della legge di contabilità.

Con riguardo all'articolo 18, comma 1, lettera e), n. 1, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 3 del 2012 («composizione delle crisi da sovraindebitamento»), segnala gli effetti di cassa negativi che potrebbero derivare dalla dilazione del pagamento delle obbligazioni inerenti ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'IVA ed alle ritenute operate e non versate. Chiede chiarimenti sul rapporto tra il disposto dell'articolo 19, comma 7, che reca la copertura dei progetti promossi dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e la Relazione tecnica che prevede l'utilizzo – non menzionato nell'articolato – di circa 70 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al «Piano azione coesione» gestito dal Ministro per la coesione territoriale.

Va altresì chiarita la natura delle misure premiali di cui al comma 9, lettera b), del medesimo articolo 19.

Occorre valutare l'inserimento, nel comma 2, penultimo periodo, dell'articolo 20, della previsione volta ad escludere l'erogazione di rimborsi spese in favore dei componenti del Comitato tecnico per le Comunità intelligenti.

Con riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24, che autorizzano la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'onere in euro, tenendo presenti i rischi di cambio correlati all'adempimento di un'obbligazione denominata in valuta diversa dall'euro.

In relazione all'articolo 26, comma 4, che esclude le *start-up* innovative dalla disciplina sulle cd. «società di comodo», chiede chiarimenti in merito alle modalità di definizione – in relazione tecnica – del numero dei soggetti beneficiari, non suddividendo quelli già esistenti, che potranno ottenere il riconoscimento di *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del presente provvedimento, da quelli che si formeranno *ex novo* per effetto delle disposizioni incentivanti recate dalla nuova disciplina delle *start-up*. Peraltro, per gli anni successivi al 2015, la stima delle minori entrate dovrebbe tener conto anche delle nuove realtà che si sarebbero costituite comunque a legislazione vigente e che, in ragione delle disposizioni in discorso, fruiranno della disapplicazione della normativa in materia di società di comodo.

Chiede poi chiarimenti sugli effetti di minor gettito derivanti dal comma 8 dell'articolo 26, che stabilisce l'esonero, per i primi quattro anni dopo l'iscrizione, per la *start-up* innovativa e per l'incubatore certificato, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli

adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

L'articolo 27, comma 1, dispone l'esenzione dal pagamento di imposte ed oneri contributivi per il «reddito di lavoro derivante dall'assegnazione» di strumenti finanziari (o diritti similari) operata dalle c.d. *start-up* innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. Prevede, inoltre, il venir meno dell'esenzione, nel caso di cessione degli strumenti finanziari in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, con la conseguenza che il predetto «reddito da lavoro» corrisposto in strumenti finanziari sarà tassato nel periodo di imposta in cui ha luogo la cessione. Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, a tale fine rileverà il valore degli strumenti finanziari e diritti al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del relativo diritto e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avranno al momento della cessione. Al fine di evitare incertezze applicative e condotte elusive, si valuti quindi l'opportunità di inserire nell'articolato la precisazione contenuta nella Relazione illustrativa, nonché di chiarire se nelle fattispecie di cessione, nell'inosservanza della condizione posta alla base dell'esenzione, trovi comunque applicazione anche il disposto di cui al comma 5 sulla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso. Andrebbe poi confermato se i dividendi rinvenienti dai titoli assegnati continuino ad essere soggetti al regime tributario loro proprio. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non considera nella quantificazione gli incubatori certificati, che, invece, sono interessati dall'ambito applicativo dell'articolo in esame e non fornisce alcuna stima circa il numero di *start-up* innovative e di incubatori certificati costituiti o esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto che costituiranno il primo nucleo di soggetti interessati dall'applicazione dell'articolo in esame.

L'articolo 29 disciplina gli incentivi fiscali temporanei (per il triennio 2013-2015) per i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, investitori nel capitale sociale delle *start-up* innovative, così come definite nei precedenti articoli, al fine di rafforzare la crescita e la propensione all'investimento, aumentando la capacità di attrazione dei capitali privati. Al riguardo, la Relazione tecnica non sembra aver tenuto conto della norma contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, per la quale i soggetti passivi IRPEF possono portare in detrazione per i successivi periodi di imposta, ma non oltre il terzo, l'eventuale ammontare di detrazione che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta di riferimento.

In via generale, chiede chiarimenti volti ad escludere l'aleatorietà delle risorse complessive generate nell'anno 2017, pari a 28,4 milioni di euro, a copertura di parte dei maggiori oneri recati dal provvedimento in esame (si veda l'articolo 38, comma 3, lettera c)).

In merito all'articolo 30, risulta necessario chiarire la portata finanziaria del comma 6 sulla gratuità degli interventi in favore delle *start-up* innovative concessi dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Si valuti, inoltre, la congruità della clausola di invarianza finanziaria del comma 8, in rapporto alle funzioni attribuite dal comma 7

all'«ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

L'articolo 33 consente, in via sperimentale, l'erogazione di un credito di imposta per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, nel caso in cui sia accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario. Al riguardo, con riferimento al comma 1, relativo a nuove opere infrastrutturali per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, segnala la possibilità che la defiscalizzazione in esame possa modificare l'impiego dello stesso capitale in investimenti privati alternativi a quelli che si intendono incentivare. In tal caso, la defiscalizzazione si limiterebbe a produrre uno spostamento di risorse finanziarie – con il connesso prelievo di imposta – dagli altri settori dell'economia a quello oggetto di incentivazione. La detassazione sembrerebbe pertanto suscettibile di non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica, nella misura in cui risultasse in grado di attivare volumi di investimento aggiuntivi (pubblici e privati) rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente. In merito poi alla lettera *b*) del comma 3 in esame – che prevede la possibilità di concedere la defiscalizzazione per quelle opere già affidate o in corso di affidamento per le quali risulti necessario ripristinare l'equilibrio economico-finanziario – si osserva che il credito di imposta si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito nella sola ipotesi in cui le risorse pubbliche destinate al contributo dell'opera giacessero non utilizzate in alcun impiego alternativo.

Il comma 4 del medesimo articolo 33 dispone poi che i canoni corrisposti dai concessionari autostradali, derivanti dal completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, siano trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione, fino alla quota massima annua del 75 per cento. Al riguardo, si chiedono chiarimenti sui criteri usati per stimare l'ammontare annuo di 20 milioni di proventi netti da pedaggio dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, fermo restando che il trasferimento di parte dei canoni dallo Stato alla Regione Toscana è suscettibile di modificare il saldo netto da finanziare e il livello di fabbisogno previsti a legislazione vigente, pur non incidendo sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Relativamente al comma 6, lettera *a*), che reca la copertura finanziaria, per l'anno 2012, delle attività di contrasto alla pirateria indicate nel comma 5, chiede conferma che il ricorso al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace non pregiudichi la funzionalità di tale fondo.

Il comma 3 dell'articolo 34 autorizza l'Enac ad assumere venti piloti professionisti, con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno, sino ad un massimo di tre anni. Al riguardo, occorre valutare se modificare il disposto letterale del comma 3, fissando le venti unità come limite massimo; inoltre, data la possibilità di rinnovare i contratti per tre anni, la copertura finanziaria di cui al comma 6 andrebbe prolungata al 2015. Altresì,

oltre a chiedere chiarimenti sulla quantificazione dell'onere e sulla conseguente congruità della copertura, segnala che – in riferimento alla prevista «compensazione» dei maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica mediante il ricorso all'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente – oltre alla necessità di acquisire rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità del medesimo fondo, tale strumento dovrebbe essere riferito alla compensazione dei soli effetti derivanti da spese in conto capitale, piuttosto che anche a quelli derivanti da spese correnti.

Occorre valuti, altresì, se il comma 7 dell'articolo 34 – che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse afferenti ai compiti di autorità concedente e vigilante in materia di concessioni autostradali – debba prevedere la corrispondente riduzione della pianta organica dell'Anas.

I commi 8 e 9 dell'articolo 34 potrebbero comportare effetti di cassa negativi.

Il comma 10, nell'inserire il comma 6-*bis* all'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti per i quali ricorrono i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, iscritte in conto residui, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 32. In particolare, andrebbe chiarito se i residui in esame, al termine dell'esercizio, fossero destinati ad andare in economia e se il loro utilizzo possa determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Occorre valutare poi la congruità della clausola di invarianza finanziaria del comma 4 dell'articolo 35.

In merito all'articolo 36, comma 3, lettera *a*), viene prevista la deducibilità degli interessi passivi non solo per le obbligazioni e cambiali finanziarie emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ma anche per i «titoli similari» alle obbligazioni; al riguardo, domanda chiarimenti sull'opportunità di procedere ad una stima degli interessi che potranno esser corrisposti per la nuova tipologia di titoli partecipativi similari alle obbligazioni, al fine di evitare possibili sottostime del minor gettito atteso.

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 36, sul regime fiscale agevolato per le società agricole, chiede chiarimenti volti a precisare le stime del minor gettito.

In merito al comma 1 dell'articolo 38, sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri, la relazione tecnica non fornisce i dati sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo del maggior gettito atteso in relazione alla norma in esame; non risulta dunque possibile procedere alla verifica della quantificazione esposta. Infine, la successiva lettera *b*) del comma 2 introduce l'esenzione IVA per le sole operazioni relative ai ver-

samenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito ed escludendo pertanto dall'esenzione le operazioni relative alla riscossione dei tributi. Al riguardo, chiede un'integrazione della Relazione tecnica, che si limita a fornire il dato differenziale di maggior gettito, senza produrre elementi che possano permettere una verifica puntuale della quantificazione. Inoltre, la nuova disciplina comporterà l'obbligo, per gli agenti della riscossione, di emettere fattura con l'aggiunta dell'IVA che, per gli enti territoriali e locali, rappresenterà un maggior costo non detraibile per la fornitura di detti servizi di riscossione, con conseguenze negative sui propri bilanci.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 141 del 2012 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario POLILLO garantisce che fornirà, in tempi rapidi, i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PEGORER (*PD*) sollecita al Governo la produzione della relazione tecnica sui disegni di legge nn. 758 e 1126 all'esame della Sottocommissione per i pareri.

Il senatore VACCARI (*LNP*) si associa alla richiesta testé formulata.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 8 novembre 2012

### Plenaria

393<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver fatto presente che rimane confermata l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge e pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MUSI (PD) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.1 e 1.2, soffermandosi dapprima sulla seconda parte della prima proposta emendativa citata, con la quale si elimina il riferimento al rispetto dei principi dello statuto dei diritti del contribuente. Si tratta naturalmente di una proposta dal carattere provocatorio ma anche dalla indubbia valenza politica, giacché con essa si solleva nuovamente la questione della tendenza del Governo a emanare provvedimenti legislativi in ambito tributa-

rio contenenti sistematiche deroghe allo statuto. Pertanto l'emendamento intende richiamare la necessità di una netta inversione di tendenza.

Con l'emendamento 1.2 si riduce invece da nove a sei mesi il termine per l'esercizio della delega, considerata l'innegabile opportunità di adeguarlo alla residua durata di permanenza in carica dell'attuale Esecutivo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1 e 1.2, testé illustrati.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6, con il primo dei quali si intendono introdurre – con l'aggiunta di un comma 1-*bis* – ulteriori principi e criteri direttivi generali per l'attuazione della delega, nell'ottica di favorire il riequilibrio dei rapporti tra fisco e contribuente. I nuovi principi contengono ulteriori specificazioni volte ad accrescere il grado di tutela del contribuente.

Con l'emendamento 1.4 si ribadisce, in una linea di continuità con la precedente proposta, la necessità di modificare l'impostazione con la quale viene elaborata la normativa tributaria e che dimostra come la principale preoccupazione del Governo sia quella di rafforzare la posizione dell'amministrazione finanziaria, ponendo il contribuente in una situazione di inferiorità. Si propone pertanto di specificare che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi oneri o adempimenti a carico dei contribuenti. Si tratterebbe di una modifica tanto più significativa se confrontata con l'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 1, con il quale il Governo si è preoccupato di specificare che dai decreti legislativi di attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica, i cui interessi rappresentano quindi, allo stato attuale, la principale finalità perseguita dalle politiche fiscali e di bilancio. Per tale motivo l'oratore sottolinea che l'emendamento 1.6, interamente sostitutivo del predetto comma 7, riveste carattere qualificante e merita quindi una favorevole valutazione da parte dei relatori e del Governo. Ritiene infatti giunto il momento per una radicale modifica dell'impostazione sottesa alle politiche economiche del Governo, che spiegano innegabili effetti recessivi sull'economia, accentuando la disoccupazione e la caduta del PIL e non riuscendo ad arrestare la continua crescita del debito pubblico, come certificato dagli osservatori economici internazionali. Per correggere tale impostazione si prevede quindi che l'attuazione della delega non deve comportare un aumento della pressione fiscale effettiva, calcolata in base alle rilevazioni compiute alla data di entrata in vigore della delega. Su un piano più generale sottolinea come al centro delle politiche del Governo debba essere riportata la tutela economica delle famiglie, dei lavoratori e delle fasce deboli, impostando una coraggiosa e più incisiva strategia di riduzione della spesa, in modo da recuperare margini per la riduzione della pressione fiscale e per reintegrare, sia pure in misura parziale, il potere di acquisto dei lavoratori.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) illustra le finalità dell'emendamento 1.5, con il quale si specifica che il Governo deve corredare le eventuali modificazioni agli schemi dei decreti legislativi, nel caso non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, con i necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Giudica quindi rilevante e meritevole di ampia condivisione l'obiettivo, sotteso alla predetta proposta, di consentire alle Commissioni competenti un vaglio delle motivazioni addotte per giustificare la scelta di non conformarsi ai pareri da esse espressi sugli schemi dei decreti di attuazione.

Il relatore BARBOLINI (*PD*), intervenendo in illustrazione del predetto emendamento 1.5, sottolinea che con esso si è inteso recepire una parte qualificante delle osservazioni emerse in discussione generale, in relazione all'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi. Sottolinea che il dato politico consiste nella finalità di salvaguardare la funzione di controllo del Parlamento su tematiche di estrema rilevanza come quella in esame.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra il proprio emendamento 2.1, di cui sottolinea la stretta correlazione con il successivo emendamento 3.1, a sua firma, con il quale si prevede l'istituzione dello sportello unico dei tributi tra il singolo comune e le Agenzie delle entrate, del territorio e del demanio, al quale si attribuiscono specifiche competenze per quanto riguarda le procedure in materia di fiscalità di impresa. Rimarca il valore della proposta in questione in termini di semplificazione delle procedure e precisa quindi che l'emendamento 2.1 prevede un'integrazione all'articolo 2 collegata all'eventuale accoglimento della citata proposta 3.1. Auspica che sul tema in esame possa esservi un'approfondita riflessione nel corso dell'attuale fase emendativa.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), illustrando il proprio emendamento 2.2, rileva che la riforma del catasto, con la rivalutazione delle rendite da attribuire agli immobili, sarebbe in linea di principio pienamente condivisibile. Tuttavia occorre tener presente che il profilo critico più rilevante non concerne soltanto la determinazione del valore patrimoniale degli immobili iscritti nel catasto quanto l'individuazione e la valutazione di quelli attualmente non ancora censiti. Si tratta di un problema di particolare rilevanza che suggerisce, come previsto dall'emendamento 2.2, l'opportunità di prevedere l'istituzione presso ogni comune della figura di un soggetto responsabile per i controlli e le verifiche sul territorio, considerato che attualmente si registra una situazione fortemente diversificata all'interno del comparto degli enti locali, per quanto riguarda l'effettiva capacità di individuare gli immobili non accatastati.



Dopo che l'emendamento 2.3 è stato dato per illustrato, la senatrice FONTANA (PD) illustra il proprio emendamento 2.4, che introduce un'ulteriore categoria di unità immobiliari nell'ambito della disciplina dei criteri di determinazione del valore patrimoniale medio ordinario degli immobili, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e). Più nel dettaglio, con l'emendamento citato, si chiarisce che per le unità immobiliari danneggiate da eventi sismici o da altre calamità naturali, il processo estimativo deve tener conto delle conseguenti condizioni di inagibilità o inutilizzabilità degli immobili stessi.

Il presidente BALDASSARRI, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia alla seduta delle ore 14,30 di oggi il seguito dell'esame del disegno di legge, con la prosecuzione dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **394<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa che una delegazione della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha effettuato un sopralluogo presso la sede della Sogei, grazie alla quale è stato possibile, in particolare, dedicare specifici approfondimenti all'efficienza e alla professionalità con cui sono gestite le banche dati concernenti il settore dei giochi. Pertanto, sottopone alla Presidenza l'opportunità di programmare, in relazione alle disposizioni in materia di giochi recate dal disegno di legge sul gioco d'azzardo, di cui lui è relatore, un sopralluogo della Commissione presso la sede della Sogei, da

svolgere, preferibilmente, congiuntamente con la 2<sup>a</sup> Commissione in relazione ai disegni di legge in materia di gioco d'azzardo.

Il presidente BALDASSARRI ritiene pienamente condivisibile la richiesta avanzata, che sarà rimessa alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza in una prossima riunione. Concorda anche con l'opportunità di uno svolgimento congiunto del sopralluogo con la 2<sup>a</sup> Commissione, sottolineando anche l'esigenza di concordare con la senatrice Allegrini, relattrice sui citati disegni di legge in materia di gioco d'azzardo, i principali temi da sottoporre a specifico approfondimento. Per quanto riguarda la definizione del momento in cui effettuare il sopralluogo, rimarca la necessità di dare priorità all'audizione dei rappresentanti della Sogei, già prevista presso le Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in materia di gioco d'azzardo e non ancora svolta. Ritiene infatti che in tale sede potrebbero essere acquisiti elementi utili per focalizzare maggiormente i temi da trattare in occasione del sopralluogo.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) concorda con la proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala al Presidente l'esigenza di evitare, nella definizione del calendario dei lavori per la prossima settimana, sovrapposizioni con le sedute della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il presidente BALDASSARRI assicura che, terrà conto, ove compatibile, di tale sollecitazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente BALDASSARRI avverte che riprenderà l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 a partire dalla proposta 2.5, pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) illustra le modifiche al testo proposte con l'emendamento 2.5, che riguardano la composizione delle Commissioni censuarie, mirano inoltre a consentire all'Agenzia del territorio la possibilità di utilizzare, ai fini delle rilevazioni previste, i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti. Infine la modifica proposta dal comma 7 dell'articolo 2 intende rendere più certo l'obiettivo di razionalizzazione e stabilizzazione del cinque per

mille, prevedendo un ampliamento degli strumenti necessari per finanziare tale operazione, collegati, nella formulazione attuale della norma, solo alle minori spese conseguite in attuazione del comma 6 dell'articolo 2.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 2.8, identico al precedente 2.7, sottolineandone la finalità di assicurare che l'opera di riordino del catasto dei fabbricati sia attuata in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni catastali previsto dalla normativa vigente, attraverso la previsione di ulteriori e specifici principi di delega. In caso contrario, evidenzia il rischio che si crei confusione in merito all'esatta ripartizione delle competenze per la gestione del nuovo catasto.

Successivamente, illustrando l'emendamento 2.17, sottolinea la necessità di integrare il principio di delega concernente l'individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali, prevedendo l'introduzione di dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati, nell'ottica di evitare il rischio che l'applicazione del nuovo sistema possa dar luogo a effetti impositivi indesiderati nei confronti dei contribuenti.

In merito agli emendamenti 2.25 e 2.26, sottolinea che entrambi sono caratterizzati da una logica analoga a quella sottesa alla proposta 2.24: la prima proposta prevede di devolvere alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo le controversie relative alla revisione delle rendite, mentre la seconda prevede l'impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie degli atti di attribuzione delle rendite. Entrambi gli emendamenti citati perseguono quindi la medesima finalità di offrire ai contribuenti uno specifico strumento giurisdizionale di tutela nei confronti delle decisioni relative alle rendite catastali.

Nell'illustrare l'emendamento 2.27, ricorda che alla Camera è stato specificato all'articolo 1, comma 1, il principio secondo cui la delega deve essere attuata in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Esprime tuttavia il timore che si tratti di una formulazione puramente teorica, dal momento che persiste uno stato di confusione e sovrapposizione tra il livello statale e quello locale della fiscalità. In tale contesto, osserva che il principio di cui alla lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 2 rischia di creare ulteriore confusione, legando all'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali l'aggiornamento dei trasferimenti perequativi, attraverso due strumenti ben distinti, come i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale. In secondo luogo, le decisioni precedentemente assunte dal Governo accreditano il sospetto che il vero intendimento, sotteso alla norma citata, sia quello di creare le basi per avviare una politica di perequazione sfavorevole per i comuni che otterranno i risultati migliori in termini di efficacia impositiva delle nuove rendite. L'emendamento propone pertanto la soppressione della citata lettera *l*), anche in base alla constatazione che la materia degli strumenti perequativi dovrebbe essere disciplinata in una sede propria e distinta dalla delega in esame.

In merito all'emendamento 2.32, identico alla proposta 2.31, ne segnala le finalità di specificazione delle modalità con cui procedere alla definizione della metodologia di stima dell'evasione fiscale relativamente ai principali tributi regionali e locali.

Illustra successivamente l'emendamento 2.35, che introduce, come ulteriore principio di delega, quello in base al quale occorre valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata, per settori economici e tipologia di contribuenti, in modo da predisporre strumenti più mirati per le politiche di contrasto all'evasione.

Nel soffermarsi sull'emendamento 2.38, ne specifica il valore di completamento delle precedenti proposte di modifica, nella misura in cui si prevede di introdurre anche il criterio della localizzazione per valutare l'ampiezza dell'evasione fiscale. Ricorda infatti che anche nella Nota di aggiornamento del DEF e in altri precedenti documenti di finanza pubblica si sottolineava la necessità di individuare le caratteristiche del fenomeno dell'evasione anche nella sua dimensione locale.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 2.39 e 2.40, si sofferma brevemente sull'emendamento 2.42, con il quale si precisa che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione devono confluire in un fondo per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e le imprese.

Il presidente BALDASSARRI comunica che il senatore Musi, firmatario dell'emendamento 2.13, si riserva di illustrarlo in una prossima seduta. Avverte inoltre che il senatore Musi ha comunicato il ritiro del proprio emendamento 2.14.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) illustra il proprio emendamento 2.19, ricordando come, a causa dell'autonomia concessa ai comuni nel manovrare la struttura impositiva dell'ICI, si fosse determinato in passato un regime di detrazioni eccessivamente diversificato e frammentato tra le varie realtà locali, accreditando quindi l'impressione, utilizzata anche in modo strumentale dagli organi di informazione, di un sistema tributario imprevedibile e ingovernabile. Per scongiurare che tale situazione possa verificarsi nuovamente con riferimento alla disciplina dell'IMU, con l'emendamento citato si propone l'introduzione di un parametro generale con il quale consentire ai comuni un riferimento più certo in sede di introduzione e applicazione delle detrazioni relative a tale imposta.

Il senatore MILANA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra l'emendamento 2.24, contenente una formulazione che ha raccolto il consenso dell'Anci e delle associazioni di categoria del settore edilizio. In particolare, si prevede l'ampliamento degli strumenti di tutela del contribuente nel contraddittorio con l'amministrazione fiscale nel processo di revisione generale del catasto. Oltre alla possibilità di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite, come previsto nel testo licenziato dalla Camera, si introduce anche la possibilità di presentare un ricorso alle Commissioni tributarie affinché esse valutino la congruità

delle nuove rendite attribuite. Sottolinea che tale strumento di tutela introdurrebbe un rilevante elemento di chiarezza nel rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale, giacché, allo stato attuale, la possibilità di agire in sede di autotutela è limitata alle ipotesi di vizi formali, con esclusione quindi di quelli di merito. Con il ricorso alle commissioni tributarie, si creerebbe anche il presupposto per la formazione e il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale univoco su una materia particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

La senatrice FONTANA (*PD*) illustra l'emendamento 2.31, volto a chiarire che la metodologia di stima dell'evasione fiscale, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve essere definita con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi.

Sottolinea che la finalità dell'emendamento 2.44, di stabilizzazione del cinque per mille, è analoga, anche in termini di formulazione letterale, a quella dell'emendamento 2.5 dei relatori.

Illustra quindi l'emendamento 2.45, con cui si propone di introdurre, in forma selettiva, lo strumento del contrasto di interessi fra contribuenti, che risulta assente dal testo della delega in esame, ma che rappresenta viceversa un tema fondamentale nell'ambito degli strumenti di contrasto all'evasione. Peraltro, nel corso dell'attuale esame del disegno di legge di stabilità alla Camera dei deputati, sta emergendo un orientamento volto a ridimensionare la portata delle misure imperniate su tale strumento.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che all'emendamento 2.45, testé illustrato, ha aggiunto la propria firma il senatore Morando.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra i propri emendamenti 2.20 e 2.43, con il primo dei quali si prevede l'eliminazione dell'esenzione dall'IMU, prevista dalla disciplina dell'ICI ancora in vigore, per le fondazioni bancarie, che, nell'attuale scenario di grave crisi economica, devono essere chiamate a contribuire al comune sforzo di risanamento della finanza pubblica, soprattutto considerato che, come evidenziano le stime dell'osservatorio della UIL, il carico impositivo dell'IMU sulla prima casa è aumentato nel 78 per cento dei casi, per effetto dell'introduzione delle nuove aliquote da parte dei comuni, soprattutto da parte di quelli in forti difficoltà finanziarie, rispetto al livello di prelievo relativo al primo versamento effettuato nel mese di giugno. Per tale ragione l'emendamento 2.43 intende integrare il comma 7 dell'articolo 2 prevedendo che in sede di revisione delle spese fiscali, sia data priorità di tutela anche alla riduzione del prelievo sulla prima casa.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 3.3, con il quale si introduce l'ulteriore principio di delega con cui si prevede la pre-

sentazione di una garanzia fidejussoria di adeguato valore al momento dell'apertura di nuova partita IVA da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea.

Illustra l'emendamento 3.4, con il quale si chiarisce che per gli errori formali che non recano danno all'erario devono essere introdotte misure premiali mirando inoltre ad ampliare le possibilità di rateizzazione del pagamento dei debiti tributari. L'emendamento 3.6 intende riproporre al Governo l'esigenza di operare una riduzione del cuneo fiscale sulle imprese, mentre la proposta 3.7 prevede l'introduzione di tre regimi alternativi di favore fiscale per le piccole imprese, considerata la genericità dei principi di delega concernenti tale questione.

Pur dando atto del valore delle parti della delega relative al reddito d'impresa, sottolinea che occorrono interventi di sgravio fiscale più incisivi per le piccole e le microimprese, di cui sono note la diffusione nel tessuto economico italiano ma anche le gravi difficoltà finanziarie in cui versano attualmente. Anche durante la recente campagna elettorale negli Stati Uniti si è registrata una comunanza di vedute tra i due candidati sulla necessità di salvaguardare il settore manifatturiero, con un indirizzo di segno radicalmente opposto alle politiche dell'Unione europea. Per tali ragioni l'emendamento 3.9 propone il dimezzamento dell'aliquota IRES per le piccole imprese. Infatti se non si adottano politiche come quelle preannunciate negli Stati Uniti non si riuscirà a contrastare il processo di impoverimento del Paese.

Dopo aver segnalato che l'emendamento 3.10 propone l'introduzione della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali verso la pubblica amministrazione e dopo aver dato per illustrato l'emendamento 3.11, l'oratore si sofferma sulla proposta 3.12, finalizzata ad introdurre un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali assunte da giovani di età non superiore a 35 anni. Nell'attuale contesto di forte rallentamento dell'economia sottolinea l'esigenza di interventi più coraggiosi in favore dell'imprenditoria giovanile, in modo da favorire l'avvio di una ripresa.

Proseguendo il proprio intervento, illustra l'emendamento 3.13, volto a contrastare il crescente fenomeno della delocalizzazione delle imprese all'estero, molto marcato soprattutto nei territori di confine, considerato che, nonostante gli auspici espressi da più parti, non si è ancora concretizzata alcuna soluzione normativa.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 3.14 e aver illustrato le finalità dell'emendamento 3.19, analoghe alla proposta 3.18, si sofferma sull'emendamento 3.23, con il quale si intende assicurare che il rafforzamento dei controlli dell'amministrazione finanziaria, finalizzati in primo luogo al contrasto delle frodi carosello, siano organizzati ed effettuati secondo un criterio che tenga conto dei territori con minore propensione all'adempimento degli obblighi tributari.

Gli emendamenti dal 3.25 al 3.28 riguardano il tema della tracciabilità dei pagamenti e propongono una logica di tipo incentivante, attraverso adeguate misure di stimolo economico, per limitare l'uso del contante.

L'oratore condivide l'obiettivo del Governo di allineare la situazione dell'Italia a quella dei Paesi europei più avanzati in termine di diffusione degli strumenti di pagamento elettronico, ma esprime la preoccupazione che se esso fosse realizzato, le banche conseguirebbero un consistente risparmio sui loro costi operativi e un incremento di profitti. A tale riguardo sottolinea viceversa la finalità, recata in particolare dall'emendamento 3.28, di consentire che i benefici della limitazione del contante siano riservati anche ai contribuenti, ricordando le problematiche connesse alla misura sulle transazioni finanziarie eseguite presso i distributori di carburante, che, dopo alcune modifiche non condivisibili, ha offerto risultati deludenti, proprio per la natura obbligatoria della norma.

L'emendamento 3.30 propone al Governo un'importante affermazione di principio da puntualizzare in sede di attuazione della delega, nell'ottica di una piena parità delle armi tra contribuente e fisco nelle controversie tributarie.

Nell'illustrare l'emendamento 3.34, l'oratore ne sottolinea la finalità di salvaguardare l'autonomia di scelta degli enti locali, laddove la delega prevede la messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze specialistiche in materia di entrate degli stessi enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia.

Con l'emendamento 3.37 si propone di uniformare le modalità di determinazione degli interessi per ritardato pagamento, applicati nelle procedure di riscossione, a quelle previste per il tardivo rimborso delle somme dovute dall'amministrazione finanziaria allo stesso contribuente.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra l'emendamento 3.15 il cui fine è quello di stimolare il Governo a introdurre, auspicabilmente con cadenza annuale, misure per la semplificazione degli adempimenti fiscali.

Con l'emendamento 3.17 si intende escludere l'applicazione di un regime sanzionatorio penale più favorevole assumendo come riferimento le pene previste alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, in luogo della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) precisa che l'emendamento 3.18 intende ampliare il novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per delitti tributari, comprendendo anche gli organi dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra gli emendamenti 3.31 e 3.32, di cui sottolinea la finalità di favorire, in sede di riscossione, una maggiore possibilità di intervenire sui patrimoni occultati o trasferiti all'estero. Esprime l'auspicio che i relatori e il rappresentante del Governo possano esprimere una valutazione favorevole su tali proposte.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.36 e riepiloga le finalità della proposta 3.38, che propone una complessiva revisione organizzativa dell'amministrazione finanziaria, in grado a suo parere di garantire risul-

tati di maggiore efficienza e produttività delle funzioni esercitate nonché di risparmio sui costi di funzionamento.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) illustra l'emendamento 3.33, con cui si intende correggere una delle più gravi distorsioni del sistema della riscossione dei tributi locali, che consente al concessionario di incamerare presso di sé le somme riscosse, riversandole solo in un momento successivo alla Tesoreria comunale. La proposta prevede infatti di introdurre il principio dell'inderogabilità dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle somme versate dai contribuenti.

Illustra l'emendamento 3.35, con cui si intende consentire ai comuni la possibilità di costituire un'apposita struttura, che su loro richiesta, eserciti le funzioni di riscossione dei tributi di loro competenza, superando l'attuale alternativa tra gestione diretta del servizio o affidamento a una società di riscossione partecipata dallo Stato.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 4.3, che interviene sui contributi statali erogati alle imprese, di cui si prevede l'abolizione al fine di destinare le risorse così ottenute alla riduzione dell'imposizione sul reddito di impresa. Ritiene che il Governo molto difficilmente si potrà esimere da una positiva valutazione della proposta, che recepisce una precisa indicazione del presidente di Confindustria.

Con l'emendamento 4.4 si propone l'istituzione di un regime per i contribuenti minori, ricalcato su quello introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 e modificato per innalzare la soglia massima dei ricavi annui e l'imposta sostitutiva, con la precisazione che i regimi devono favorire le nuove attività di impresa avviate dai soggetti espulsi dal mercato. Illustra quindi gli emendamenti 4.5 e 4.6, analoghi al precedente, precisando che con il secondo di essi si chiarisce che l'adesione del contribuente ai regimi semplificati previsti dalla delega avviene su base facoltativa.

Si sofferma sull'emendamento 4.7 che propone il tema della diversificazione del trattamento fiscale da riservare alle banche commerciali rispetto a quelle d'affari, sottolineando che sono ormai maturi i tempi per discutere e realizzare una riforma più complessiva, che conduca a una netta separazione delle attività bancarie.

Illustra quindi gli emendamenti 4.9, 4.10, paventando il rischio che la revisione dei regimi di deducibilità delle spese sostenute per l'impresa preluda a un generale aumento del prelievo sulle stesse, e 4.11, con il quale si pone il tema dell'armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria per quanto riguarda il regime fiscale e di deducibilità dei beni strumentali di impresa, sottolineando che quello nazionale risulta penalizzante rispetto a quello previsto in ambito europeo.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.15 si sofferma sull'emendamento 4.16, con il quale si precisa che l'attuazione della



delega per il recepimento della direttiva europea in materia di IVA deve tener conto anche dei principi contenuti nella legge n. 42 del 2009, in particolare per quanto riguarda il principio di territorialità del gettito dell'IVA e la sua destinazione al finanziamento delle spese sanitarie.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) illustra l'emendamento 4.8, che interviene sulla nozione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento all'IRAP dei piccoli professionisti, inserendo un riferimento ai principi desumibili dalla giurisprudenza che si è formata negli ultimi tempi su tale tema.

La senatrice FONTANA (*PD*), illustrando l'emendamento 4.12, fa presente che al comma 4 dell'articolo 4 si conferisce la delega al Governo per il recepimento della direttiva europea relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Nota tuttavia che la delega per il recepimento del relativo regolamento di esecuzione n. 282 del 2011 è invece contenuta all'articolo 11 del disegno di legge comunitaria per il 2012. Con l'emendamento citato si intende quindi riprodurre all'interno della delega la stessa normativa di delega contenuta nel disegno di legge comunitaria, per ragioni di maggiore omogeneità e coerenza del testo normativo in esame.

Il presidente BALDASSARRI, constatato l'orientamento unanime della Commissione, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge, avvertendo che si riprenderà con l'illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 4 e di quelli aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3519****Art. 1.****1.1**

MUSI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi»; sopprimere le parole da: «nel rispetto dei princìpi» fino a «norme tributarie».*

---

**1.2**

MUSI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».*

---

**1.3**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e nel comma successivo».*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione».

---

**1.4**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dall'attuazione della presente delega non dovranno derivare nuovi adempimenti a carico dei contribuenti».

---

**1.5**

I RELATORI

*Al comma 3, sostituire le parole: «e con eventuali modificazioni» con le seguenti: «, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione».*

---

**1.6**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dall'attuazione della presente delega non dovrà derivare un aumento della pressione fiscale effettiva rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**Art. 2.****2.1**

STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ancora non censiti» aggiungere le seguenti: «con la realizzazione dello Sportello Unico dei Tributi di cui al successivo articolo 3».*

---

**2.2**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine i comuni individuano, senza aggravio di spese a carico dei bilanci,*

una figura specificatamente responsabile delle verifiche sul territorio comunale».

---

### 2.3

D'ALIA, MILANA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) assicurare quanto previsto alla lettera a), in coerenza con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate in materia di acquisizione, registrazione e conservazione degli atti catastali ai sensi della legislazione vigente e, in particolare dell'articolo 1, commi 194 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19, commi da 1 a 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 14, comma 27 del citato decreto legge n. 78 del 2010, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto n. 135;».

---

### 2.4

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altre calamità naturali, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate dagli eventi calamitosi».

---

### 2.5

I RELATORI

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «econometria» inserire le seguenti: «eventualmente indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare».*

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti forniti direttamente dai contribuenti».*

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «è altresì delegato a procedere» con la seguente: «assicura»; dopo le parole: «spese realizzate» inserire la parola: «anche».*

---

## 2.6

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedere, inoltre, la possibilità di modalità di coinvolgimento dei contribuenti, anche attraverso le associazioni di proprietari e consumatori, per la raccolta di dati occorrenti per la definizione dei valori catastali».*

---

## 2.7

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:

1) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;

2) estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;

3) potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

4) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;

5) semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattare al contesto organizzativo e contabile degli enti locali;».

---

**2.8**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:

1. valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;

2. estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adatti alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;

3. potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

4. definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;

5. semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattare al contesto organizzativo e contabile degli enti locali;».

**2.9**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:

1. valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;

2. estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;

3 potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

4 definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;

5 semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattare al contesto organizzativo e contabile degli enti locali;».

---

## 2.10

D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, definendo, in particolare; procedure attraverso cui i comuni possano avanzare proposte e differenziando le modalità di collaborazione e interazione in relazione all'ampiezza demografica dei comuni».*

---

## 2.11

STRADIOTTO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato».*

---

## 2.12

PAOLO ROSSI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 2 dopo la lettera c), dopo le parole: «tecnici indicati dagli ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, oltre a valutare, per acce-*

lerare il processo, la possibilità di coinvolgere i contribuenti stessi per fornire i dati riguardanti i propri immobili;».

---

### 2.13

MUSI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) Al fine di consentire all'Agenzia del Territorio l'espletamento dei compiti di cui sopra, all'articolo 23-*quater* della legge n. 135 del 2012, al comma 1 le parole: "1° dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2012" ed ai commi 3 e 4 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "30 maggio 2013"».

---

### 2.14

MUSI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) Al fine di consentire all'Agenzia del Territorio l'espletamento dei compiti di cui sopra, all'articolo 23-*quater* della legge n. 135 del 2012, al comma 1 le parole: "1° dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2012" ed ai commi 3 e 4 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2013"».

---

### 2.15

D'ALIA, MILANA

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, anche collettiva,».*

---

### 2.16

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati».*

---



**2.17**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati;».*

---

**2.18**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati».*

---

**2.19**

D'UBALDO

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» aggiungere le seguenti: «applicando le suddette detrazioni in maniera direttamente proporzionale a tale indicatore;».*

---

**2.20**

LANNUTTI

*Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo altresì che l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».*

---

**2.21**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque assicurata l'invarianza delle risorse fiscali dei comuni, anche*

attraverso l'attivazione, ove necessario, di adeguati strumenti di compensazione finanziaria».

---

**2.22**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) prevede l'istituzione di un apposito fondo a cui devolvere l'eventuale maggiore gettito tributario conseguente all'attuazione dalla riforma, da destinare, a decorrere dall'anno successivo, a riduzione della tassazione immobiliare secondo la rimodulazione di cui alla lettera precedente».

---

**2.23**

MUSI

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «in sede di autotutela» e aggiungere in fine le seguenti parole: «decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241».*

---

**2.24**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di ricorrere alle Commissioni Tributarie al fine di far valutare la congruità delle rendite attribuite sulla base delle tariffe d'estimo».*

---

**2.25**

VEDANI, PAOLO FRANCO

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere che le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può predisporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

---

**2.26**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere, con uno specifico decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l'impugnabilità nel merito avanti le commissioni tributarie degli atti, anche generali e preliminari, per l'attribuzione delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane».

---

**2.27**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

**2.28**

Paolo Rossi

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012.».

---

## 2.29

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012.».

---

## 2.30

BONFRISCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il termine del 1 dicembre 2012, di cui all'articolo 23-*quater*, commi 1 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è uniformato a quello per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge. Da tale termine decorrono 30 giorni per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

### 2.31

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La definizione della metodologia, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dagli enti locali e dalle regioni e nominati previa intesa presso la Conferenza Unificata».*

---

### 2.32

VEDANI, PAOLO FRANCO

*Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «La definizione della metodologia in questione, relativamente ai principali tributi regionali e locali deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dall'ANCI e dalle regioni, nominati in sede di Conferenza Unificata;».*

---

### 2.33

D'ALIA, MILANA

*Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine: «La metodologia in questione relativamente ai principali tributi regionali e locali è definita d'intesa con la Conferenza Unificata».*

---

**2.34**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la stima dell'evasione fiscale, ove possibile, dovrà essere fornita in maniera disaggregata avendo a riguardo la tipologia dei contribuenti ed i settori di attività;».*

---

**2.35**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».

---

**2.36**

LEDDI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere che il gettito conseguente alla riduzione strutturale dell'evasione, valutata secondo la metodologia di cui alla lettera a) affluisca, in quota parte, ad un apposito fondo destinato a finanziare sgravi fiscali».

---

**2.37**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere che il gettito conseguente alla riduzione strutturale dell'evasione, valutata secondo la metodologia di cui alla lettera a), affluisca ad un apposito fondo destinato a finanziare sgravi fiscali;».

---

**2.38**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 4, lettera c), numero 2), dopo le parole «valutare l'ampiezza», aggiungere le seguenti: «, la localizzazione».*

---

**2.39**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 4, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinando in tal modo la reale capacità fiscale ai fini dei trasferimenti perequativi».*

---

**2.40**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. La commissione di cui al precedente comma 4, lettera c), ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito».*

---

**2.41**

Anna Maria SERAFINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il Governo con riferimento alle stime di recupero del gettito fiscale di cui al comma 5, nel Documento di economia e finanza, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, fissa gli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale, da perseguire nel triennio di programmazione, aggiorna tali obiettivi ogni anno, confronta gli obiettivi annuali con i risultati *ex post*, fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti fra obiettivi e risultati e stabilisce la quota delle risorse destinate alla riduzione della pressione fiscale, con priorità agli interventi di riduzione dell'imposta personale sui redditi».*

---

**2.42**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:*

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo la riduzione strutturale della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese».

---

**2.43**

LANNUTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «della famiglia» aggiungere le seguenti: «della prima casa di abitazione.».*

---

**2.44**

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Governo è altresì delegato ad assicurare, con gli stessi decreti legislativi, in ragione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del comma 6 e del presente comma, la realizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti».*

---

**2.45**

FONTANA, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo è altresì delegato, al fine di favorire l'emersione di base imponibile, ad emanare disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi di attuazione le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione».*

---



**Art. 3.****3.1**

STRADIOTTO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) istituzione dello Sportello Unico dei Tributi tra Comune, Agenzia delle Entrate, del Territorio e del Demanio, al quale attribuire i compiti di accertamento e verifica fiscale, di tutoraggio aziendale, di dialogo e contraddittorio con il contribuente, nel pieno rispetto della legge 27 luglio 200, n. 212. Viene altresì assegnato, allo Sportello Unico dei Tributi, il compito di accertare la veridicità dell'impianto contabile aziendale, da presentare, da parte del titolare di impresa commerciale o di lavoro autonomo, anche in forma associata, e di soggetti passivi all'attuale imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpéf) e all'imposta sul reddito delle società (Ires), entro il 31 marzo di ogni anno, e rilasciare, se conforme ai principi contabili, entro novanta giorni dalla presentazione, la certificazione di regolarità contabile, indispensabile per assoggettare il reddito attestato, all'imposta sui redditi secca (IRS) di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). Decorso tale termine di novanta giorni, senza che il contribuente riceva alcuna comunicazione di merito da parte dello Sportello Unico dei Tributi, il contribuente medesimo ha diritto all'applicazione dell'imposta sui redditi secca (IRS). L'autodenunciante, ottenuto la certificazione di regolarità contabile, è esonerato da ulteriori verifiche o accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Le maggiori entrate sull'accertato e sull'emersione, saranno introitate dagli enti locali. Lo Sportello Unico del Tributo, avendo come obiettivo la lotta all'evasione, collabora con tutti gli enti e istituti preposti, in primo luogo con le forze dell'ordine. La lotta all'evasione produce, per autodenunciante, correlate riduzioni previdenziali».

---

**3.2**

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti».

---

**3.3**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) prevedere la presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita IVA da parte di soggetti extra UE;».

---

**3.4**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al periodo precedente, prevede meccanismi per il riconoscimento di effetti premiali anche nel caso di errori o violazioni formali da parte del contribuente e, nei confronti dei soggetti sottoposti agli studi di settore, anche nel caso di errori che non incidono in alcun modo sulla determinazione della soglia di congruità».

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

---

**3.5**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «la dilazione» aggiungere le seguenti: «o sospensione temporanea».*

---

**3.6**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese».

---

**3.7**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

- 1) un regime contabile semplificato;
  - 2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
  - 3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».
- 

**3.8**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il Governo, annualmente, predispone una reazione al Parlamento, avente ad oggetto elenco degli adempimenti in materia di legislazione fiscale, le eventuali modifiche introdotte nell'anno precedente, la stima dei relativi costi e l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati raccolti dai singoli adempimenti».

---

**3.9**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al dimezzamento dell'aliquota IRES per le piccole imprese;».

---

**3.10**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'introduzione di meccanismi di compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione».

---

**3.11**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) a rendere omogenee le tempistiche di trattenuta e versamento del saldo e dell'acconto dell'addizionale comunale, allineandole alle scadenze previste per l'addizionale regionale nonché a far coincidere la data di riferimento per determinare il domicilio fiscale del contribuente per l'addizionale comunale e regionale».

---

**3.12**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis). all'introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali messe in atto da giovani di età non superiore a 35 anni, di un regime fiscale agevolato con aliquota inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alle vigenti e di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive la differenza contributiva».

---

**3.13**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 8 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero».

---

**3.14**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'istituzione di uno sportello telematico unico per l'invio di comunicazioni, istanze e documenti all'Agenzia delle entrate».

---

**3.15**

LANNUTTI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti».

---

**3.16**

STRADIOTTO

*Al comma 9 sostituire le parole: «compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di» con le seguenti: «fino a».*

---

**3.17**

LANNUTTI

*Al comma 9, sostituire le parole: «per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;», con le seguenti: «per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».*

---

**3.18**

I RELATORI

*Al comma 9, sostituire le parole: «agli organi di polizia giudiziaria» con le seguenti: «agli organi dell'amministrazione finanziaria».*

---

**3.19**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 9, dopo le parole: «agli organi di polizia giudiziaria» aggiungere le seguenti: «e alle pubbliche amministrazioni».*

---

**3.20**

D'ALIA, MILANA

*Al comma 10 sopprimere le seguenti parole: «, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».*

---

**3.21**

GENTILE

*Al comma 10, dopo la parola: «decadenza», sopprimere le parole da «fatti» fino alla fine.*

---

**3.22**

GERMONTANI

*Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore dei decreti legislativi» aggiungere le seguenti: «fondati su ipotesi di reato ulteriori alla dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».*

---

**3.23**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) diffusione dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è la propensione a pagare le imposte».

---

**3.24**

STRADIOTTO

*Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In relazione alla legge 27 luglio 200, n. 212, nelle fasi di verifica e di accertamento, il contraddittorio, come indicato, deve essere rafforzato e il regime sanzionatorio deve seguire lo stesso criterio dell'accertamento induttivo. Se dal contraddittorio, le parti pervengono all'adesione, la sanzione applicata è di 1/6 della maggiore imposta dovuta, modificando l'attuale norma che prevede 1/6 per l'induttivo e 1/3 per l'adesione. È fatto altresì obbligo, durante le operazioni di accertamento induttivo, di procedere al contraddittorio con il contribuente interessato, sia durante le operazioni di verifica sia entro il sessantesimo giorno dalla chiusura delle operazioni, prima della notifica».

---

**3.25**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi e spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili».

---

**3.26**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 1.000 euro».

---

**3.27**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gratuità delle transazioni non superiori a 500 euro sia per il consumatore finale, sia per gli esercenti commerciali».*

---

**3.28**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) destinazione prevalente ai consumatori finali dei benefici derivanti dai minori costi operativi e dai maggiori ricavi degli istituti finanziari conseguenti alla diffusione dei metodi di pagamento elettronici».

---

**3.29**

PISTORIO

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, affinando gli strumenti per la lotta all'evasione, favorendo la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sviluppando l'assistenza per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, nonché definendo l'articolazione ottimale delle Agenzie fiscali ai fini dell'attuazione della presente legge;

b) potenziamento del Dipartimento delle Finanze nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monito raggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali, incluse le funzioni ispettive sulla regolarità formale e sostanziale nell'esercizio delle attività inerenti all'imposizione tributaria, nonché di centro di analisi e di sviluppo delle strategie fiscali;

c) trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l'attribuzione delle funzioni già spettanti



all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;

*d)* unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane, prevedendo in particolare il trasferimento della competenza in materia di accisa sui tabacchi;

*e)* ridefinizione delle competenze, dell'organizzazione e dei moduli operativi dell'Agenzia del Territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati e il regolare e tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, della presente legge;

*f)* riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

*g)* rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

*h)* salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

*i)* valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico-economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

*l)* riduzione e ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;

*m)* tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad un rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria;

*n)* promozione delle attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni, al fine di aumentare le quote di personale a più alta qualificazione;

*o)* piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi in-

formativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

11-ter. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 12 è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-*quater*, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del predetto comma 12, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono soppressi».

---

### 3.30

VEDANI, PAOLO FRANCO

*Al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) eliminazione dell'attuale asimmetria nei diritti in giudizio, oggi a sfavore del contribuente».

---

### 3.31

LANNUTTI

*Al comma 12, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la definizione di una normativa comune a livello di Unione europea, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero».

---

### 3.32

LANNUTTI

*Al comma 12, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la promozione di accordi bilaterali, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero».

---

**3.33**

D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 12, lettera c), numero 2), dopo le parole: «nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse» aggiungere le seguenti: «assicurando in ogni caso il principio dell'inderogabilità dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali dei versamenti dei contribuenti;».*

---

**3.34**

PAOLO FRANCO, VEDANI

*Al comma 12, lettera c), numero 3), dopo le parole: «normativa europea» inserire le seguenti parole: «, salvaguardando l'autonomia di scelta degli Enti stessi.».*

---

**3.35**

D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

*Al comma 12, lettera c); numero 3), dopo le parole: «un riassetto organizzativo del gruppo stesso» aggiungere le seguenti: «, mediante la costituzione, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia ANCI, di apposita struttura che effettui a richiesta degli Enti locali le funzioni della riscossione».*

---

**3.36**

LANNUTTI

*Al comma 12, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

*«6-bis) prevedere, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta, che l'agente della riscossione, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, sia tenuto ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati;».*

---

**3.37**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 12. dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli, se più onerosi, a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso. ove quest'ultimo sia intempestivo».

---

**3.38**

LANNUTTI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse arti colazioni dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significativa economia di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale;

b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le di-

verse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;

g) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

12-ter. All'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia del territorio è incorporata";

b) al comma 2:

1) al primo periodo le parole: "agli enti" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente", e le parole: ", rispettivamente, all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di 'Agenzia delle dogane e dei monopoli', e" sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "degli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente incorporato";

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati" sono sostituite dalle seguenti: "il bilancio di chiusura dell'ente incorporato è deliberato";

2) al secondo periodo, le parole: "degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente" e le parole: "dei bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "del bilancio";

3) al terzo periodo, le parole: "I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati" sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato";

e) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate" sono sostituite dalle seguenti: "la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata" e le parole: "gli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente incorporato";

2) al secondo periodo, le parole: "nei ruoli delle Agenzie incorporanti" sono sostituite dalle seguenti: "nel ruolo dell'Agenzia incorporante";

f) al comma 6 le parole: "le Agenzie incorporanti subentrano" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia incorporante subentra;

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "le Agenzie incorporanti esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia incorporante esercita" e le parole: "agli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente incorporato";

2) al secondo periodo le parole: "; l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono soppresse;

3) il terzo periodo è soppresso;

4) al quarto periodo, le parole: "agli enti" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente" e le parole: "ai predetti enti" sono sostituite dalle seguenti: "al predetto ente";

5) al quinto periodo, le parole: "ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" e le parole: "ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli" sono soppresse;

h) al comma 8:

1) al primo periodo le parole: "sui bilanci degli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "sul bilancio dell'ente incorporato" e le parole: "alle Agenzie incorporanti" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia incorporante";

2) il secondo periodo è soppresso;

i) al comma 10, le lettere a) e c) sono soppresse.

---

## Art. 4.

### 4.1

#### STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a) dopo lo parola: «prodotti» inserire la seguente: «attualmente».*

---

**4.2**

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci» con le seguenti: «le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci in base a quanto risulti dalle scritture contabili siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta».*

*Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificandone condizioni e durata».*

---

**4.3**

PAOLO FRANCO, VEDANI

*All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) abolizione di tutti i contributi statali erogati alle imprese a qualsiasi titolo ed utilizzo delle somme rivenienti da tale disposizione ai fini della riduzione dell'imposizione sul reddito d'impresa come disciplinato dal presente articolo;».*

---

**4.4**

VEDANI, PAOLO FRANCO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, sul modello del regime dei minimi introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 96 e seguenti, rettificato al fine di innalzare la soglia massima dei ricavi annui e l'aliquota dell'imposta sostitutiva, per garantire l'invarianza del gettito complessivo. Tali regimi devono favorire anche le nuove iniziative imprenditoriali costituite da soggetti espulsi dal mercato del lavoro o a rischio di espulsione».*

---

**4.5**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, sul modello del regime dei minimi introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 96 eseguenti».

---

**4.6**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) assoggettamento all'imposta unica di cui alla lettera a) e ai regimi forfetari di cui alla lettera b) su adesione facoltativa da parte dei contribuenti;».

---

**4.7**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione di un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'in-



vestimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a un anno dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

---

#### 4.8

I RELATORI

*Al comma 2, dopo le parole: «autonoma organizzazione» inserire le seguenti: «adeguandola ai più consolidati principi desumibili dal fonte giurisprudenziale».*

---

#### 4.9

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis). introdurre il principio di ineducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorchè soggetta ad impugnazione;».

---

#### 4.10

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

---

**4.11**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla revisione del regime fiscale e del regime di deducibilità dei beni strumentali d'impresa, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria».

---

**4.12**

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 4, dopo le parole: «sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «e del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della predetta direttiva».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis). prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011;».*

---

**4.13**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis. abolizione delle sanzioni in caso di errori formali nelle dichiarazioni IVA che non abbiano causato danno all'erario, in particolare nelle ipotesi di erroneo addebito al cessionario/committente di IVA per carenza di presupposti, esenzioni o esclusioni».

---

**4.14**

VEDANI, Paolo FRANCO

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) estensione del meccanismo di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, alle imprese con volume di affari non superiore a 5 milioni di euro».

---

**4.15**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) allungamento del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di applicazione del meccanismo di *reverse charge*;».

---

**4.16**

Paolo FRANCO, VEDANI

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in tema di compartecipazione al gettito dei tributi e sui mezzi di finanziamento delle competenze legislative delle Regioni e degli enti locali».

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 8 novembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 169**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI AISCAT NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO  
DEGLI ATTI COMUNITARI NN. 895, 896 E 897*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 novembre 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza del Presidente*  
**CURSI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30.*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU) E DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGI-  
TALE, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3533 (DECRETO-  
LEGGE CRESCITA)*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 8 novembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 218**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO DI LAVORO SUI  
TUMORI RARI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 8 novembre 2012

**X Comitato**

**Cultura della legalità, scuola, università e informazione**

**Riunione n. 18**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Giovedì 8 novembre 2012

**Plenaria  
184<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
Ignazio MARINO*

*Interviene il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Giovanni Tamburino.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide, inoltre, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

**Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Giovanni Tamburino**

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Giovanni TAMBURINO fornisce aggiornamenti, anzitutto, sulle condizioni degli ospedali psichiatrici giudiziari di Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino. Relaziona, quindi, circa lo stato di avan-



zamento delle attività esecutive della normativa in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO, PORETTI, SOLIANI e BOSONE.

Il dottor TAMBURINO interviene in replica ed annuncia il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'audito per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori odierni.

*La seduta termina alle ore 9,30.*





